



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 18 gennaio 2023
Prot. n. 007/23/H.19

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

Si informano le associate che sulla [Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023](#) è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto, in vigore dal 15 gennaio 2023 e assegnato – in prima lettura – per la conversione in legge in sede referente alla Commissione X - Attività produttive – della Camera dei Deputati ([AC 771](#)).

Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per le Associate.

➤ **Disposizioni in materia di bonus carburante (articolo 1, comma 1)**

La disposizione – fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (dPR 22 dicembre 1986, n. 917) – riconosce ai **datori di lavoro privati** la possibilità di erogare, nel periodo **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai propri lavoratori dipendenti**, in regime di detassazione, **buoni benzina** o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, di importo **non superiore a euro 200** per lavoratore.

➤ **Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione (articolo 1, commi da 2 a 4)**

Le disposizioni demandano al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMDI) di provvedere all'**elaborazione dei dati ricevuti sui prezzi dei carburanti**, calcolando la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, degli stessi e curandone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dovrà indicare la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni (**comma 2**).



La disposizione stabilisce altresì che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del menzionato decreto ministeriale, adeguano la **cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita**, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento (**comma 3**).

In caso di violazione delle predette disposizioni è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 6.000 euro e la possibile sospensione dell'attività dopo la terza violazione, non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni (**comma 4**).

➤ **Accise e Iva (articolo 2)**

La disposizione modifica il meccanismo introdotto dall'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Inizialmente previsto come reazione all'aumento del prezzo del petrolio durante la crisi finanziaria del 2007, il meccanismo prevedeva una **diminuzione del valore delle accise come compensazione per le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del barile di petrolio**. Originariamente, l'applicazione della misura era legata ad aumenti del prezzo pari o superiori a **due punti percentuali** rispetto al prezzo di riferimento espresso nel documento di economia e finanza (DEF).

La novella, oltre a sostituire il Ministro dello sviluppo economico (ora MIMDI) con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) nella adozione – insieme al MEF – del decreto di attivazione del meccanismo, precisa che lo stesso **decreto può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo DEF**.

È inoltre stabilito che, ai fini dell'adozione del medesimo decreto, si **tenga conto del verificarsi dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente, del prezzo internazionale del petrolio greggio**, rispetto a quello indicato nell'ultimo DEF.

➤ **Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (articolo 4)**

La disposizione introduce anche per l'anno 2023 – con alcune modifiche rispetto all'analogo bonus per il 2022 – il **buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti** per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il nuovo “**bonus abbonamenti 2023**” decorre **dal 14 gennaio u.s. fino al 31 dicembre p.v.** e si propone di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, con particolare



attenzione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. Le risorse messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammontano a **100 milioni di euro** e saranno erogate nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse.

Come il precedente buono di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. DL Aiuti), il valore è pari al **100 per cento della spesa** da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non può superare l'importo di 60 euro**. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Una **novità** di rilievo riguarda la **platea dei beneficiari**: il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un **reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** (il "bonus abbonamenti 2022" disponeva un limite di reddito complessivo non superiore a 35.000 euro).

Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il MEF e del MIT, da adottare entro il 14 febbraio 2023 sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati nel periodo di riferimento, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. La norma destina una quota pari a 500.000 euro alla manutenzione della **piattaforma informatica** per l'erogazione del beneficio già istituita per il bonus abbonamenti 2022.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina